

N. 3392

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1998

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1985, n. 204,
concernente la disciplina della professione di agente e
rappresentante di commercio

ONOREVOLI SENATORI. - Le profonde modificazioni del mercato dovute a fenomeni di globalizzazione, di evoluzione dei processi di innovazione tecnologica, di decentralizzazione dell'attività produttiva e di introduzione di strumenti telematici, hanno indotto le grandi aziende ad utilizzare nuovi sistemi e tecniche di vendita e fanno avvertire, come indilazionabile, l'esigenza di riconsiderare alcune parti dell'impianto della legge 3 maggio 1985, n. 204, che regola lo svolgimento della professione di agente e rappresentante di commercio.

La necessità di una revisione delle impostazioni tradizionali è, in particolare, data dall'esigenza di elevare la professionalità degli operatori del settore, che nelle dinamiche future di sviluppo dei mercati tenderanno sempre di più ad assumere la veste di «consulenti commerciali» per le aziende preponenti ed a diventare un importante punto di riferimento per la pianificazione aziendale. Si tratta di un ruolo che comunque l'agente di commercio ha sempre svolto tradizionalmente, anche se in maniera poco conscia; l'agente di commercio è sempre stato per i produttori di beni e servizi un importante chiave di accesso per l'introduzione e la distribuzione sul mercato dei loro prodotti. Oggi occorre un salto di qualità, una «nuova coscienza» che porti a riqualificarsi e a ritrovare un'identità diversa.

D'altro canto, in questi ultimi anni si registra per questa categoria un elevato livello di *turn-over*, che non ha pari in altre professioni e rappresenta un chiaro sintomo della crisi della figura professionale dell'agente di commercio, molto spesso considerata come classica «professione rifugio» cui rivolgersi in momenti di difficoltà occupazionale.

Le trasformazioni del mercato hanno carattere di irreversibilità e occorre, perciò, individuare con anticipo i problemi che il processo in atto pone, cercando soluzioni che permettano a questa particolare professione di confrontarsi con i mutamenti in atto e le nuove esigenze dello scenario lavorativo. Per questo si pone la necessità di introdurre modifiche all'attuale assetto legislativo, finalizzate ad assicurare il rilancio della professionalità, individuando in questa la chiave fondamentale di sopravvivenza e sviluppo per una categoria che attualmente presenta, come già sottolineato, forti segnali di crisi, nella convinzione che tanto più crescerà il contenuto tecnico e specialistico del lavoro, la sua caratterizzazione professionale, tanto più si eleveranno autonomia e autodirezione. Per garantire una maggiore professionalità occorre, perciò, intervenire per rivedere i criteri di accesso al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito e regolato dalla legge n. 204 del 1985. La normativa attuale prevede l'accesso al ruolo:

1) a chiunque in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado abbia frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

2) a chiunque abbia prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purchè l'attività sia stata svolta anche se non continuamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) a chiunque abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Rispetto ai requisiti di ingresso, così come individuati dalla legge, successivamente, attraverso circolari ministeriali sono state introdotte alcune deroghe. Con la circolare 3092/C del 30 dicembre 1985 è stata estesa la possibilità di accesso automatico al ruolo anche ai «titolari di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita». Con la successiva circolare 3109 del 29 aprile 1986 lo stesso diritto venne esteso ai preposti, collaboratori e coadiutori familiari dei suddetti soggetti. Ed ancora, con successivi interventi ministeriali le lauree in sociologia o scienze politiche sono state equiparate a quelle in materia giuridica o economica, il diploma di accompagnatore turistico, addetto alle aziende di spedizione o alla conservazione di cibi alimentari al diploma di ra-

gioniere e così via, il tutto a forte discapito della tanto inseguita professionalità della categoria. Emerge quindi chiaramente l'esigenza di ripuntualizzare tutta la materia dell'accesso alla professione, prevedendo, in linea con quanto si sta facendo per altre professioni, due percorsi: il primo incentrato sulla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale, il secondo derivante dall'aver acquisito una esperienza specifica in materia, previo superamento di una prova teorica pratica, organizzata dalle regioni.

Altra questione che, con il presente disegno di legge si intende affrontare, è quella della lotta all'abusivismo, rafforzando il regime sanzionatorio, già previsto dalla legge n. 204 del 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - *1.* Agli effetti della presente legge, per agente o rappresentante di commercio si intende la persona, fisica o giuridica, che in forma individuale o collettiva è incaricata in forma stabile di promuovere o concludere contratti in una zona determinata o nei confronti di un determinato gruppo di persone, o per uno o più determinati segmenti merceologici in nome e per conto di uno o più preponenti verso retribuzione».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di agenzia stipulato con agente o rappresentante non iscritto al ruolo di cui alla presente legge è nullo».

2. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di morte, dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri della commissione essa viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina».

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione euro-

pea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana, ovvero cittadino italiano residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

2. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, primo comma, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) aver assolti gli impegni derivanti dalla scuola secondaria di secondo grado».

3. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, secondo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«*3-bis*) I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2) e 3) devono comunque sostenere presso le regioni una prova teorico-pratica sulle materie oggetto dello specifico corso di cui al numero 1)».

4. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1985, n. 204, quarto comma, dopo le parole: «sentito l'interessato» sono inserite le seguenti: «su sua richiesta scritta da presentare alla stessa commissione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego o cancellazione».

Art. 4.

1. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«È fatto obbligo al preponente di accertare, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente l'iscrizione del proprio agente o rappresentante al ruolo professionale di cui alla presente legge, provvedendo all'accertamento stesso con periodicità quinquennale».

2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, terzo comma, le parole: «tra lire 1.000.0000 e lire 4.000.000» sono sostituite con le seguenti: «tra lire 3.000.000 e lire 12.000.000».

